Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII — **Roma — Martedì, 17 agosto 1926** — **Numero 190**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO · UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

Nella pubblicazione del R. decreto 9 maggio 1926, relativo all'autorizzazione per la costruzione di nuove strade provinciali nelle provincie di Cagliari e Sassari, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 luglio 1926, n. 167, per inesattezza della copia trasmessa, la strada di cui al n. 3, tanto nella motivazione quanto nel dispositivo del decreto stesso, è determinata con l'indicazione di « Pozzomaggiore-Ponte Oinu » invece che con quella effettiva, risultante dal decreto originale, di « Pozzomaggiore-Ponte Oinu-Macomer ».

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1674.**

REGIO DECRETO 10 luglio 1926, n. **1364.**

Provvedimenti per il miglioramento degli assegni ai pensionati della Cassa invalidi della marina mercantile.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, che approva il riordinamento della Cassa degli invalidi della marina mercantile;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per l'economia nazionale e con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli articoli 40 e 41 del Nostro decreto 26 ottobre 1919, n. 1996, sono modificati come appresso:

Art. 40. — Agli effetti della determinazione delle competenze di cui all'art. 22, il periodo di navigazione mercantile anteriore al 1° gennaio 1926 si considera compiuto con le competenze indicate nella tabella *B* e tenendo conto anche dell'ultimo grado conseguito prima della liquidazione della pensione, purchè però l'inscritto abbia navigato nel grado medesimo per almeno tre anni.

Se però la navigazione anteriore al 1° gennaio 1920 è di oltre 15 anni, la pensione sarà costituita dalla somma di due parti:

1° una parte, corrispondente alla navigazione compiuta anteriormente al 1° gennaio 1920, è uguale a tanti quarantesimi delle competenze della tabella *B*, per i primi 15 anni interi di navigazione aumentati di tanti decimi della competenza suddetta per quanti sono gli anni interi di navigazione in più di 15;

2° una parte corrispondente alla navigazione posteriore al 1° gennaio 1920 è calcolata in base alla competenza media relativa a tale navigazione e con le norme stabilite dall'articolo 22.

Art. 41. — La misura degli assegni continuativi vigenti al 1° gennaio 1926 costituiti presso la Cassa invalidi della marina mercantile a favore di inscritti e di vedove ed orfani di inscritti che abbiano almeno 15 anni interi di navigazione avanti il 1° gennaio 1920 è modificata in base alle disposizioni contenute nel numero 1 del precedente articolo.

Tale disposizione non si applica agli inscritti ed alle vedove ed orfani di inscritti nel caso in cui la navigazione compiuta nell'ultimo decennio avanti la decorrenza dell'assegno risulti inferiore a tre anni a meno che la pensione non sia stata liquidata in base a 20 anni di navigazione.

Art. 2.

Le suindicate disposizioni avranno effetto dal 1° gennaio 1926.

Art. 3.

Con separato provvedimento la somma di L. 1,550,000 stanziata nel bilancio del Ministero delle comunicazioni per sovvenzioni alla Cassa invalidi della marina mercantile ed altri Enti della marina mercantile sarà elevato dal 1° luglio 1926 a L. 6,550,000.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 agosto 1926.
Atti del Governo, registro 251, foglio 61. — COOP

Numero di pubblicazione 1675.

REGIO DECRETO 9 luglio 1926, n. 1358.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio ginnasio Parentucelli, in Sarzana.

N. 1358. R. decreto 9 luglio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica del Regio ginnasio Parentucelli, in Sarzana, viene eretta in Ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1926.

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1926.

Contributi da versarsi per l'anno 1926 all'« Associazione nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro » dagli Enti per l'assicurazione degli operai per conto degli industriali.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduti gli articoli 9 e 10 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 79, concernenti la istituzione della « Associazione nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro »;

Veduta la deliberazione in data 18 maggio 1926, del Consiglio d'amministrazione dell'Associazione nazionale predetta, relativa alla fissazione delle tariffe dei contributi per l'anno 1926, da versarsi all'Associazione medesima dagli Enti per l'assicurazione degli operai e dei contadini per conto degli industriali e degli agricoltori iscritti;

Decreta:

Art. 1.

La tariffa dei contributi da versarsi per l'anno 1926, all'« Associazione nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro » dagli Enti per l'assicurazione degli operai per conto degli industriali iscritti è stabilita nella percentuale del due per cento dei premi e contributi d'assicurazione, incassati e da incassare dagli Enti predetti dal 1° luglio al 31 dicembre 1926, senza distinzione dell'anno di competenza a cui detti premi si riferiscono.

Detti contributi saranno dalla Cassa nazionale infortuni e dalle società private di assicurazione riscossi a carico degli industriali sotto forma di addizionale del premio ed accessori, e dagli Enti mutui d'assicurazione sotto forma di addizionale dei contributi d'assicurazione, e versati all'Associazione nei primi otto giorni del mese successivo a quello dell'incasso.

Art. 2.

La tariffa dei contributi di cui al precedente articolo da versarsi dagli Enti per l'assicurazione dei contadini per conto degli agricoltori inscritti è stabilita nella percentuale del due per cento dei contributi di assicurazione incassati e da incassare dagli Enti predetti nel secondo semestre del 1926.

Detti contributi saranno, occorrendo, prelevati dai fondi di riserva degli Enti predetti e versati all'Associazione nazionale in due rate uguali, scadenti la prima il 30 settembre 1926 e la seconda il 31 dicembre 1926.

Art. 3.

Il presente decreto sostituisce a tutti gli effetti il precedente in data 18 giugno 1926.

Roma, addì 15 luglio 1926.

Il Ministro: BELLUZZO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Costituzione del Consorzio per la bonifica del bacino Mantova-Vallette.

Con R. decreto 10 giugno 1926, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio successivo al registro 10, foglio 3691, è stato costituito il Consorzio per la bonifica del bacino Mantova-Vallette aggregandolo al Consorzio di bonifica del territorio a sud di Mantova.

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio di bonifica di Lison, in Portogruaro.

Con decreto n. 4137 del 14 agosto 1926, il Ministero dei lavori pubblici ha approvato il nuovo statuto del Consorzio di bonifica di Lison in Portogruaro deliberato dall'assemblea generale degli interessati il 3 gennaio 1926, a norma dell'art. 137 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Accreditamento di agente di cambio.

Con decreto Reale in data 6 agosto 1926 il sig. Arrigo Collamarini-Bisogni, agente di cambio residente ed esercente in Trieste, è stato accreditato presso quell'Intendenza di finanza per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso per professore non stabile per la cattedra di biologia vegetale presso il Regio istituto superiore agrario forestale di Firenze.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 6 novembre 1924, n. 1851;
Visto il R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172;
Visto il R. decreto 7 dicembre 1924 (registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre successivo, registro 11, Economia nazionale, foglio 125) di ripartizione dei posti di professore di ruolo dei Regi istituti superiori agrari, fra gli istituti stessi;
Visto il R. decreto 4 settembre 1925, n. 1762;
Sentita la 1ª sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale;

Decreta:

E' aperto il concorso per professore non stabile nel ruolo del personale insegnante dei Regi istituti superiori agrari (gruppo *A*, grado 7°) con lo stipendio annuo di L. 16,000, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 4200, alla cattedra di biologia vegetale (fisiologia vegetale applicata, microbiologia e patologia vegetale) presso il Regio istituto superiore agrario forestale di Firenze.

I concorrenti dovranno far pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'agricoltura), la loro domanda in carta legale da L. 3 entro 4 mesi dalla prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, del presente decreto, corredata dei seguenti documenti:

a) un'esposizione in carta libera, in 5 copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco, in carta libera, in 6 copie dei titoli e delle pubblicazioni che presentano;

c) i titoli e le pubblicazioni. Fra quest'ultime che dovranno presentare in 5 esemplari, dovrà esservi almeno una memoria originale concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso;

d) l'atto di nascita;

e) il certificato comprovante che il candidato è cittadino italiano non regnicolo;

f) il certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario;

g) attestato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni ove il concorrente dimorò nell'ultimo triennio;

h) quietanza comprovante il versamento presso un ufficio del registro della tassa di L. 100.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo, inoltre quelli di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), *g*), dovranno essere legalizzati, quelli di cui alle lettere *e*), *f*), *g*), dovranno essere di data non anteriore di 3 mesi a quella del presente decreto.

I concorrenti i quali appartengano all'insegnamento o all'Amministrazione dello Stato, sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*); debbono invece presentare un'attestazione rilasciata dalla competente autorità dell'Amministrazione stessa dalla quale risulti che essi trovansi in attività di servizio.

Sono ammessi soltanto lavori stampati, in nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il giorno stabilito, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari, e neppure saranno accettate, dopo tale giorno, nuove pubblicazioni o parti di esse o qualsiasi altro documento.

A parità di ogni altro merito, valgono i criteri preferenziali in favore dei candidati ex combattenti, di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 giugno 1926.

Il Ministro: BELLUZZO.

Concorso per professore non stabile per la cattedra di patologia vegetale presso il Regio istituto superiore agrario di Perugia.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 6 novembre 1924, n. 1851;
Visto il R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172;
Visto il R. decreto 7 dicembre 1924 (registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre successivo, registro 11, Economia nazionale, foglio 125) di ripartizione dei posti di professore di ruolo dei Regi istituti superiori agrari, fra gli istituti stessi;
Visto il R. decreto 4 settembre 1925, n 1762;
Sentita la 1ª sezione del Consiglio superiore per la istruzione agraria, industriale e commerciale;

Decreta:

E' aperto il concorso per professore non stabile nel ruolo del personale insegnante dei Regi istituti superiori agrari (gruppo *A*, grado 7°) con lo stipendio annuo di L. 16,000, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 4200, alla cattedra di patologia vegetale presso il Regio istituto superiore agrario di Perugia.

I concorrenti dovranno far pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'agricoltura), la loro domanda in carta legale da L. 3, entro 4 mesi dalla prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, del presente decreto, corredata dei seguenti documenti:

a) un'esposizione in carta libera, in 5 copie, della loro operosità scientifica ed eventuale didattica;

b) un elenco, in carta libera, in 6 copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presentano;

c) i titoli e le pubblicazioni. Fra quest'ultime che dovranno presentare in 5 esemplari, dovrà esservi almeno una memoria originale concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso;

d) l'atto di nascita;

e) il certificato comprovante che il candidato è cittadino italiano non regnicolo;

f) il certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario;

g) attestato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni ove il concorrente dimorò nell'ultimo triennio;

h) quietanza comprovante il versamento presso un ufficio del registro della tassa di L 100.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo, inoltre quelli di cui alle

lettere *d*), *e*), *f*), *g*), dovranno essere legalizzati: quelli di cui alle lettere *e*), *f*), *g*), dovranno essere di data non anteriore di 3 mesi a quella del presente decreto.

I concorrenti i quali appartengano all'insegnamento o all'Amministrazione dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*), debbono invece presentare una attestazione, rilasciata dalla competente autorità dell'Amministrazione stessa, dalla quale risulti che essi trovansi in attività di servizio.

Sono ammessi soltanto lavori stampati; in nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il giorno stabilito, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari, e neppure saranno accettate, dopo tale giorno, nuove pubblicazioni o parti di esse o qualsiasi altro documento.

A parità di ogni altro merito, valgono i criteri preferenziali in favore dei candidati ex combattenti, di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 giugno 1926.

Il Ministro: BELLUZZO.

Concorso per assistente alla cattedra di coltivazioni speciali presso il Regio istituto superiore agrario di Milano.

IL DIRETTORE

Visto l'art. 36 del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172;

Vista la tabella organica del personale insegnante ed assistente del Regio istituto superiore agrario di Milano e quella dei relativi stipendi contenute nel R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Apre un concorso al posto di assistente alla cattedra di « coltivazioni speciali » presso lo stesso Istituto con lo stipendio iniziale di L. 7000, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 1700 e l'indennità caro-viveri.

Il concorso è per esami; a parità di merito sarà tenuto conto dei titoli.

I parenti e gli affini del titolare della cattedra, fino al quarto grado, non possono partecipare al concorso.

La Commissione esaminatrice formerà un terna in ordine alfabetico, per ciascun concorso, dei tre candidati che avranno ottenuto l'idoneità e riportato maggior numero di voti, e fra essi il titolare della cattedra avrà facoltà di scegliere il vincitore.

Coloro che intendono prender parte al concorso dovranno far pervenire non più tardi del giorno 30 settembre 1926 alla segreteria dell'Istituto la domanda accompagnata dai seguenti documenti:

a) fede di nascita, dalla quale risulti che il candidato non ha oltrepassato il 35° anno di età alla data della chiusura del concorso. I concorrenti che furono fra i combattenti possono esservi ammessi fino al 40° anno di età;

b) certificato penale;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune ove il concorrente ha dimorato nell'ultimo triennio;

e) certificato di sana costituzione fisica, dal quale risulti l'attitudine del concorrente all'impiego cui aspira;

f) stato di salute;

g) certificato di adempiuto obbligo di leva;

h) certificato di laurea in scienze agrarie conseguito in un istituto superiore del Regno;

i) certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quello di laurea;

l) qualunque altro titolo, documento o pubblicazione che dimostri l'attitudine del candidato a coprire il posto cui aspira;

m) elenco dei titoli, documenti e pubblicazioni che accompagnano la domanda e descrizione della carriera scolastica ed eventualmente di quella professionale percorse.

La domanda e i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), dovranno essere in carta legale, e vidimati, secondo i casi, dalla autorità politica e giudiziaria: quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), dovranno avere una data non anteriore di 3 mesi a quella del presente bando di concorso.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati con le lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), gli aspiranti che provino di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato. La domanda, inoltre, per poter prendere parte al concorso, dovrà essere munita della prova che è stata versata ad un ufficio del registro la tassa di concorso di L. 50, a termini del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

Scaduto il termine indicato per la presentazione delle domande i concorrenti saranno avvisati della prova di esame che avrà luogo in Milano presso il Regio istituto superiore agrario.

Il vincitore del concorso dovrà assumere la carica entro 8 giorni dalla comunicazione fattagli. In caso contrario sarà dichiarato dimissionario.

Milano, 10 agosto 1926.

Il direttore: A. MENOZZI.

Concorso per assistente alla cattedra delle industrie agrarie presso il Regio istituto superiore agrario di Milano.

IL DIRETTORE

Visto l'art. 36 del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172;

Vista la tabella organica del personale insegnante ed assistente del Regio istituto superiore agrario di Milano e quella dei relativi stipendi contenute nel R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Apre un concorso al posto di assistente alla cattedra di « industrie agrarie » presso lo stesso Istituto con lo stipendio iniziale di L. 7000, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 1700 e l'indennità caro-viveri.

Il concorso è per esami; a parità di merito sarà tenuto conto dei titoli.

I parenti e gli affini del titolare della cattedra, fino al quarto grado, non possono partecipare al concorso.

La Commissione esaminatrice formerà un terna in ordine alfabetico, per ciascun concorso, dei tre candidati che avranno ottenuto l'idoneità e riportato maggior numero di voti, e fra essi il titolare della cattedra avrà facoltà di scegliere il vincitore.

Coloro che intendono prender parte al concorso dovranno far pervenire non più tardi del giorno 30 settembre 1926 alla segreteria dell'Istituto la domanda accompagnata dai seguenti documenti:

a) fede di nascita, dalla quale risulti che il candidato non ha oltrepassato il 35° anno di età alla data della chiusura del concorso. I concorrenti che furono fra i combattenti possono esservi ammessi fino al 40° anno di età;

b) certificato penale;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune ove il concorrente ha dimorato nell'ultimo triennio;

e) certificato di sana costituzione fisica, dal quale risulti l'attitudine del concorrente all'impiego cui aspira;

f) stato di salute;

g) certificato di adempiuto obbligo di leva;

h) certificato di laurea in scienze agrarie conseguito in un istituto superiore del Regno;

i) certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quello di laurea;

l) qualunque altro titolo, documento o pubblicazione che dimostri l'attitudine del candidato a coprire il posto cui aspira;

m) elenco dei titoli, documenti e pubblicazioni che accompagnano la domanda e descrizione della carriera scolastica ed eventualmente di quella professionale percorse.

La domanda e i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), dovranno essere in carta legale, e vidimati, secondo i casi, dalla autorità politica e giudiziaria: quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), dovranno avere una data non anteriore di 3 mesi a quella del presente bando di concorso.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati con le lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), gli aspiranti che provino di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato. La domanda, inoltre, per poter prendere parte al concorso, dovrà essere munita della prova che è stata versata ad un ufficio del registro la tassa di concorso di L. 50, a termini del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

Scaduto il termine indicato per la presentazione delle domande i concorrenti saranno avvisati della prova di esame che avrà luogo in Milano presso il Regio istituto superiore agrario.

Il vincitore del concorso dovrà assumere la carica entro 8 giorni dalla comunicazione fattagli. In caso contrario sarà dichiarato dimissionario.

Milano, 10 agosto 1926.

Il direttore: A. MENOZZI.

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.